

# ■ 1 Il collaudo: natura e finalità

## 1.1 Introduzione

Con le operazioni di collaudo termina l'iter della realizzazione di un'opera pubblica. Infatti, queste attività vengono condotte con l'intento di verificare ed accertare che l'opera sia stata realizzata in conformità alle prescrizioni di progetto e nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche.

Il collaudo è regolato specificamente dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e dal titolo X **articoli 215-238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**, recante il regolamento esecutivo e attuativo del Codice. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore **l'otto giugno 2011**.

L'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 prescrive l'obbligatorietà della redazione di un certificato di collaudo per tutti i lavori oggetto del Codice, secondo le modalità previste dal regolamento; esso diviene definitivo trascorsi due anni dall'emissione. Lo stesso comma 3 prevede anche i casi in cui il certificato di collaudo può essere sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, ovvero nel caso di **lavori di importo inferiore ai 500.000 euro**.

Il certificato di regolare esecuzione è **redatto dal direttore dei lavori ed confermato dal responsabile del procedimento**.

Ancora, per **lavori di importo superiore a 500.000 euro**, ma comunque non eccedente il milione di euro, il soggetto appaltante può scegliere se sostituire il certificato di collaudo con quello di esecuzione.

Si occupa di descrivere **le finalità del collaudo l'art. 215 del D.P.R. 207/2010**. In particolare, le operazioni di collaudo devono, innanzitutto, verificare e certificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro per ciò che riguarda le dimensioni, la forma e quantità nonché per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state svolte nei tempi dovuti e diligentemente.

Il collaudo, inoltre, comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e anche l'esame delle riserve dell'appaltatore (**art. 190 del Regolamento**), sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento stesso. Delle riserve dell'appaltatore si dirà più approfonditamente nel Capitolo 5.

**Per lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità che superino i 25.000.000 euro** o che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Regolamento<sup>1</sup>, il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o dei componenti impiegati aventi incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento (**art. 236, D.P.R. 207/2010**).

## 1.2 Il collaudo in corso d'opera

In particolari casi, le operazioni di collaudo vengono svolte non solo alla conclusione dell'opera ma anche durante l'esecuzione dei lavori. In questo modo l'ente appaltante può avere un maggiore controllo della rispondenza tra i lavori realizzati e i dati contrattuali.

Tale ipotesi, denominata **collaudo in corso d'opera**, trova la sua disciplina nel **comma 7 dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006** e **nell'art. 215 del D.P.R. 207/2010**. Quest'ultimo, in particolare, stabilisce che il collaudo è obbligatorio:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti<sup>2</sup>;
- b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236;
- c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del Codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del Codice;
- e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

## 1.3 La nomina del collaudatore

Prescrivono **l'art. 141, comma 4**, del D.Lgs. 163/2006, e **l'art. 216, comma 1**, del D.P.R. 207/2010 che per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti devono nominare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione, tenuto conto del tipo di lavori, della loro complessità e dell'importo degli stessi. Tale nomina deve avvenire entro 30 giorni dal termine dei lavori; se si tratta di collaudo in corso d'opera i 30 giorni si calcolano a partire dalla data di consegna dei lavori.

---

<sup>1</sup> La lettera i), comma 1, art. 3 del D.P.R. 207/2010 così recita «strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2».

<sup>2</sup> Le lettere b) e c), comma 2, art. 136 del Codice dei contratti pubblici prevedono «b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione».

Requisito abilitante a svolgere le operazioni di collaudo è il possesso di una laurea in *ingegneria e architettura*. Se il collaudo è affidato a una commissione, caso che esamineremo tra breve, uno dei componenti può essere nominato tra coloro che hanno una *laurea in geologia, scienze agrarie e forestali*. È sempre necessaria *l'abilitazione all'esercizio della professione* nonché, ad eccezione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione, da almeno cinque anni, nel rispettivo albo professionale. Con il nuovo Regolamento (**art. 216, co. 5**), inoltre, l'incarico di collaudo può essere affidato anche a soggetti che hanno conseguito una laurea breve o diploma universitario nell'ambito previsto dalla normativa vigente in relazione alle attività attribuite a ciascuna professione e abilitati all'esercizio della professione, esclusi i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Il D.Lgs. 152/2008 aggiungendo un nuovo comma, il **comma 3, all'art. 120 del Codice** ha rivisto la disciplina dell'affidamento dell'incarico di collaudo per lavori, servizi e forniture all'interno delle stazioni appaltanti e di altre amministrazioni aggiudicatrici. Più precisamente, le stazioni appaltanti:

- possono conferire ai propri dipendenti o quelli di amministrazioni aggiudicatrici l'incarico di collaudo o di verifica di conformità. I soggetti devono essere nominati tra coloro che posseggono elevata e specifica qualificazione in relazione all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;
- con il provvedimento che affida l'incarico ai dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici, motivano tale scelta indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.

Per ciò che concerne specificamente i **lavori di manutenzione**, il collaudo può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico, e che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici, ma anche a un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

Qualora all'interno della stazione appaltante e dell'amministrazione aggiudicatrice non vi siano soggetti adatti all'affidamento dell'incarico, accertata e certificata la circostanza da parte del responsabile del procedimento, la stazione appaltante:

- può affidare l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi;
- nel caso di collaudo di lavori affida l'incarico a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 91;

- se si tratta di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse. I soggetti esterni devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento di collaudo ed essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui si è detto:
  - da almeno 10 anni per il collaudo di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
  - da almeno 5 anni per il collaudo di importo inferiore ai 5.000.000 di euro.

Infine, ai sensi dell'**art. 216, comma 10**, del D.P.R. 207/2010, il soggetto che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla stessa di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo (dodici, qualora si sia trattato di un collaudo in corso d'opera). Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

**Non possono essere affidati incarichi di collaudo (art. 141, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e art. 216, comma 7, D.P.R. 207/2010):**

- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizio;
- a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- a soggetti che fanno parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
- a soggetti che hanno svolto attività di verifica cui agli artt. 93, comma 6, e 112 del Codice.

### 1.3.1 La nomina della commissione di collaudo

Nel caso in cui l'opera richieda l'impiego di professionisti con diverse specializzazioni, il collaudo è affidato a una commissione, composta da tre membri, le cui operazioni sono affidate al presidente. Delle riunioni della suddetta commissione devono essere redatti verbali e relazioni firmate da tutti i componenti. Se tra questi dovessero nascere delle divergenze di opinioni, le conclusioni del collaudo devono essere approvate a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato di collaudo.

Quando la commissione di collaudo è formata solo da due componenti prevalgono le conclusioni del presidente. L'altro componente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo (**art. 220 del Regolamento**).

Un componente delle commissioni di collaudo può essere scelto tra i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso amministrazioni aggiudicatrici, e siano laureati in scienze giuridiche, economiche o equipollenti.

#### 1.4 I compensi

Nel caso il collaudatore (singolo o membro di una commissione) sia scelto fra i funzionari interni all'amministrazione non è dovuto alcun **compenso aggiuntivo** (così la Corte dei conti con sentenza 9-6-1988, n. 1963). Spetta, invece, secondo i criteri indicati dall'apposito regolamento dell'amministrazione, la partecipazione al **fondo interno** di cui all'art. 92, comma 5, del Codice.

Qualora, invece, l'incarico sia affidato ad esterni, si applicheranno le relative tariffe professionali (tariffe che, dopo la L. 248/2006, nell'ambito dei lavori pubblici costituiscono ora un semplice riferimento).

L'importo da prendere a base del compenso (**art. 238 del Regolamento**) è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

Può essere inoltre determinato il rimborso delle spese fino ad un massimo del trenta per cento, che a sua volta può essere innalzato fino al sessanta per cento nel caso si tratti di collaudo in corso d'opera. Se la commissione di collaudo dovesse redigere il verbale cui all'art. 138 del Codice, relativo ai provvedimenti in merito alla risoluzione del contratto, il compenso sarà valutato a vacanza.

Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

In caso di affidamento esterno, il professionista dovrà considerarsi a tutti gli effetti (e quindi anche sul piano della responsabilità patrimoniale e della giurisdizione della Corte dei conti) come temporaneamente inserito nell'organico della pubblica amministrazione.

#### 1.5 Le altre figure professionali coinvolte nella procedura di collaudo

In questo paragrafo, seppure sinteticamente, descriveremo il ruolo e le attività svolte da alcune figure professionali che sono determinanti per la corretta esecuzione delle procedure di collaudo.

### 1.5.1 Il direttore dei lavori

È la figura, incaricata dal committente, a cui spetta il compito di controllare che l'opera venga eseguita a regola d'arte e in conformità a quanto previsto in fase progettuale e contrattuale.

L'art. 130 del Codice dei contratti pubblici dispone che, per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un **Ufficio di Direzione dei lavori** costituito da un direttore dei lavori e, eventualmente, da assistenti.

L'art. **148 del D.P.R. 207/2010**, infatti, dopo aver prescritto che il direttore si adoperi affinché i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto (comma 1), stabilisce che ha altresì compiti di coordinamento e supervisione dell'Ufficio stesso.

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, e ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali, effettua il controllo quantitativo e qualitativo e gli accertamenti delle caratteristiche meccaniche di questi, come previsto dall'art. 64, comma 5 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), ed in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 21 della stessa norma (art. 148, comma 3).

Si rammenta che, a fronte della rilevante autonomia attribuita al direttore dei lavori, egli è comunque obbligato ad uniformarsi alle direttive impartitegli dal responsabile del procedimento.

Oltre ai descritti compiti, il direttore dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 148 D.P.R. 207/2010, deve:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'appaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, l'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art 118 comma 4 del Codice, in materia di subappalto e tutela del lavoro.

Dal Regolamento discende che la direzione lavori deve svolgere un'attività di controllo e di cooperazione nei confronti dell'appaltatore: il controllo mira a verificare che quest'ultimo agisca rispettando le leggi e la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica.

Il **comma 1 dell'art. 151 del D.P.R. 207/2010**, in particolare, stabilisce che le funzioni del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, previsto dalla normativa sulla **sicurezza nei cantieri** siano svolte dal direttore dei lavori o, nel caso in cui il primo non possieda i requisiti previsti dalla normativa in materia, da un direttore operativo, che abbia i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

In qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il direttore deve:

- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) adeguare i predetti piani e il fascicolo previsto dalla normativa vigente in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- d) proporre alla stazione appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- e) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- f) assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131 del Codice contratti. Il direttore dei lavori svolge la sua attività durante l'esecuzione dell'appalto, in modo da esercitare una continua ingerenza sui lavori, in forza di un potere impositivo che gli permette di impartire ordini all'appaltatore.

Il Regolamento conferma questo potere impositivo in capo al direttore dei lavori, quale soggetto responsabile, sotto il profilo tecnico, della corretta esecuzione. Occorre inoltre accennare brevemente all'**art. 106 del D.P.R. 207/2010** che, disciplinando i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, il responsabile del procedimento acquisisca l'**attestazione del direttore dei lavori** in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto, anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Si precisa che i concorrenti all'affidamento di un appalto di lavori o di una concessione devono, al momento della presentazione dell'offerta, presentare una dichiarazione per mezzo della quale attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo dell'esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

I predetti concorrenti devono altresì allegare l'attestazione di avere portato a termine una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

È quindi evidente la rilevanza che può assumere l'attestazione del direttore dei lavori nel confronto con le dichiarazioni poste in essere dai concorrenti.

I compiti del direttore non si esauriscono con il completamento dell'opera: suo dovere, infatti, è quello di **presenziare alle operazioni di collaudo** e di fornire al collaudatore tutti i chiarimenti e le spiegazioni di natura tecnica che questi dovesse richiedergli.

Ancora per ciò che concerne la fase del collaudo, il direttore dei lavori può affidare ai suoi assistenti alcuni compiti; più specificamente:

- ai **direttori operativi** può essere chiesto di assistere i collaudatori nell'espletamento delle loro attività ed esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- agli **ispettori di cantiere** può essere chiesto di assistere ai collaudi e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti.

### 1.5.2 Il responsabile del procedimento

Nelle procedure relative ai contratti pubblici relativi ai lavori le amministrazioni aggiudicatrici nominano tra i propri dipendenti di ruolo un responsabile del procedimento, conformemente alle prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. Egli è chiamato a svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento nonché a vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti, ma non ha compiti diretti durante l'esecuzione dei lavori. E in effetti il **comma 4 articolo 9 del D.P.R. 207/2010** (che ripropone l'art. 7 del D.P.R. 554/1999) stabilisce che il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Il comma 1, art. 3, del D.P.R. 207/2010 alle lettere l) e m) così recita: «(...) l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;



Il Codice dei contratti pubblici ha esteso al settore dei servizi e delle forniture la figura del responsabile del procedimento già prevista (per i soli lavori pubblici) dall'art. 7 della L. 109/1994 (che, a sua volta, era modellata sulla L. 241/1990). L'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, infatti, prescrive che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L. 241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

**Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento**, compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta **esecuzione** dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Fatti salvi gli ulteriori compiti che sono individuati dal regolamento attuativo, il responsabile del procedimento deve:

- formulare **proposte** e fornire dati e informazioni per la predisposizione del **programma triennale dei lavori** pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni atto di programmazione;
- assicurare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il **controllo** sui livelli di **prestazione**, di **qualità** e di **prezzo** in coerenza con la copertura finanziaria ed i tempi di realizzazione stabiliti dal programma;
- assicurare il **corretto** e razionale **svolgimento** delle procedure;
- **segnalare** eventuali **disfunzioni**, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
- **accertare la libera disponibilità** delle aree e degli immobili necessari;
- fornire all'Amministrazione i **dati** e le **informazioni** relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo.

Per quanto riguarda i **lavori pubblici**, il responsabile del procedimento:

- redige il documento preliminare alla progettazione;
- è responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro se il dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice che sarebbe deputato a rappresentare il committente non intende adempiere direttamente agli obblighi normativi;
- designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La semplice lettura dei compiti affidati al responsabile del procedimento ne evidenzia la complessità.

L'art. 10, comma 5, del Codice richiede espressamente che il responsabile del procedimento possieda titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;».

cui è nominato (per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ad esempio, deve essere un tecnico). È inoltre previsto che, per le amministrazioni aggiudicatrici, il responsabile del procedimento sia un dipendente di ruolo. Nel caso, poi, di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i dipendenti di ruolo.

Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti **carenze accertate** o nessun dipendente sia in possesso della specifica professionalità, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i **compiti di supporto** all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi, a **soggetti esterni** aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali (art. 10, comma 7, Codice dei contratti e art. 10, comma 5, D.P.R. 207/2010).

Si badi che il comma 9 dell'art. 10 impone anche alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, in conformità ai principi della L. 241/1990, di individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, in caso di particolare necessità per appalti d'importo inferiore ai 500mila euro (ai 300mila euro secondo l'art. 7, comma 5, D.P.R. 554/1999) diversi da quelli definiti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 207/2010, le competenze del responsabile del procedimento possono essere attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico (**art. 10, comma 5, D.P.R. 207/2010**). Il responsabile resta nel nuovo regolamento organo motore dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici per tutte le fasi, della progettazione, dell'individuazione del contraente e dell'esecuzione del contratto affidato.

### 1.5.3 L'appaltatore

L'appaltatore è il soggetto che contrae l'impegno con il committente per la realizzazione di un'opera o per fornire una prestazione, con l'utilizzo di mezzi propri, in cambio di un corrispettivo in denaro. Nei lavori pubblici, l'appaltatore può assumere forme giuridiche diverse (impresa singola, associazione temporanea di imprese, ecc.).

Nei casi in cui l'appaltatore non può seguire direttamente l'esecuzione dei lavori, nomina un direttore tecnico che opera per suo conto.

Il **direttore tecnico** si occupa dell'organizzazione dell'attività di cantiere e della realizzazione tecnica dell'opera. In relazione alla tipologia di lavori o all'importo, l'**art. 87 del D.P.R. 207/2010** stabilisce le qualifiche che deve possedere il direttore tecnico.

Sulla base della normativa in vigore in materia di sicurezza, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, durante l'esecuzione dell'opera deve osservare le misure generali di tutela contenute nel D.Lgs. 81/2008, in particolare deve:

- vigilare sulla sicurezza dei lavori e sull'applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza;
- verificare la congruenza dei piani operativi delle altre imprese rispetto al proprio;
- curare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- scegliere l'ubicazione di posti di lavori tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- definire le condizioni di movimento dei vari materiali;
- curare la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare tutti i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- curare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- verificare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- curare la cooperazione tra i datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- verificare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), deve comunque:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa, il datore di lavoro è punito con l'arresto o con l'ammenda.

Con l'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) vi è stato un riordino della normativa in essere e un inasprimento delle sanzioni.

Gli artt. 17-18-95-96 e 97 del testo unico citato disciplinano in particolare gli obblighi dei datori di lavoro.

## Scheda n. 19

**Processo verbale di mancata consegna dei lavori (caso in cui l'esecutore non si presenta)**

Lavori di .....

Impresa: .....

Contratto data ..... rep. n. .... registrato a ..... in data .....  
 Importo contrattuale dei lavori euro ..... al netto del ribasso d'asta del .....%

**PROCESSO VERBALE DI MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI**

Il giorno ..... del mese ..... dell'anno duemila ....., il sottoscritto ..... in qualità di direttore dei lavori:

Visto il contratto in data ....., n. .... di repertorio, registrato a ..... in data ..... al n. ...., considerato che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. .... in data ..... ha disposto la consegna dei lavori;

Visto l'art. 153, co. 3, del D.P.R. 207/2010;

il sottoscritto ..... direttore dei lavori, previo avviso trasmesso all'Impresa appaltatrice con nota prot. n. .... in data ....., è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, alla presenza dei Signori:

- .....
- .....
- .....

A causa dell'assenza dell'appaltatore, però, non ha potuto procedere alla consegna dei lavori.

Il sottoscritto direttore, pertanto, dispone:

- di rinviare la consegna al giorno .....
- di invitare il Sig. .... titolare/rappresentante legale dell'impresa presso l'Ufficio tecnico ..... per procedere alla consegna dei suddetti lavori.

Il sottoscritto direttore, inoltre, ricorda:

- che la decorrenza del termine contrattuale rimane quella della data della prima convocazione (art. 153, co. 7, D.P.R. 207/2010);
- che qualora l'appaltatore non si presentasse, verrà redatto un ulteriore verbale e che la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

Una copia di tale verbale è inviata, con raccomandata a/r, all'impresa.

Il direttore dei lavori .....

Visto

Il responsabile del procedimento .....

.....

